



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
tel + 39 040 377 2454 fax + 39 040 377 2463	attprod@regione.fvg.it I - 34133 Trieste, via Carducci 6

BANDO allegato alla **DGR xx/2010**

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Programmazione 2007-2013

obiettivo competitività regionale e occupazione
asse 1 – innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità
attività 1.1.a)2 - SETTORE INDUSTRIA – incentivazione alla ricerca industriale, sviluppo e
innovazione delle imprese

incentivi per la realizzazione di
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione
da parte delle imprese industriali
del Friuli Venezia Giulia

SOMMARIO

CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Oggetto, finalità e obiettivi	3
Art. 2 – Normativa di riferimento	3
Art. 3 – Definizioni	4
Art. 4 – Iniziative finanziabili	6
Art. 5 – Soggetti beneficiari e requisiti	7
Art. 6 – Settori esclusi	9
Art. 7 – Divieto di cumulo	9
CAPO II – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI, INTENSITA' DI AIUTO	9
Art. 8 - Risorse finanziarie disponibili	9
Art. 9 – Intensità dell'aiuto e valutazione tecnica dei progetti	9
Art. 10 – Limiti di spesa e contributo	11
Art. 11 – Spese ammissibili	11
Art. 12 – Spese non ammissibili	13
Art. 13 – Avvio, durata e conclusione dell'iniziativa	14
CAPO III – PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE	15
Art. 14 - Presentazione delle domande	15
Art. 15 – Istruttoria amministrativa delle domande	16
Art. 16 – Valutazione tecnica, criteri di priorità e livello del progetto	16
Art. 17 – Concessione del contributo	17
CAPO IV – PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE	17
Art. 18 – Erogazione in via anticipata e rendicontazione parziale	17
Art. 19 – Variazioni all'iniziativa in corso di realizzazione	18
Art. 20 – Presentazione della rendicontazione	19
Art. 21 – Modalità di rendicontazione	19
Art. 22 – Certificazione delle spese	20
Art. 23 – Liquidazione del contributo	20
Art. 24 – Sospensione dell'erogazione del contributo	21
CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E REVOCHE	21
Art. 25 – Obblighi dei beneficiari	21
Art. 26 – Stabilità delle operazioni e vincoli di destinazione	22
Art. 27 – Operazioni straordinarie	23
Art. 28 – Proroghe	23
Art. 29 – Controlli e verifiche tecniche	24
Art. 30 – Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo	24
CAPO VI – NORME FINALI	25
Art. 31 - Disposizione di rinvio	25
ALLEGATI AL BANDO APPROVATO CON DGR XX/2010	26
Allegato A - Zone di svantaggio socio economico	26
Allegato B - Campo applicazione regolamento (CE) 800/2008	27
Allegato C - Campo applicazione regolamento (CE) 1998/2006	28
Allegato D - Intensità di aiuto	29
Allegato E - Costi standard unitari	30
Allegato F - Criteri per la selezione dei progetti	31
Allegato G - Criteri di valutazione Ricerca e Sviluppo	32
Allegato H - Criteri di valutazione Innovazione	33
Allegato I - Criteri di priorità	34

CAPO I – FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto, finalità e obiettivi

1. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per l'accesso ai finanziamenti previsti dal Programma operativo regionale (POR) della Regione Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), per l'Obiettivo competitività regionale e occupazione, programmazione 2007/2013 - Asse 1 "Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità" - Attività 1.1.a.2 – SETTORE INDUSTRIA - "Incentivazione alla Ricerca industriale, Sviluppo e Innovazione delle imprese".
2. I finanziamenti stanziati per l'attività di cui al comma 1 sono finalizzati a rafforzare la competitività delle imprese del Friuli Venezia Giulia attraverso il sostegno allo sviluppo delle basi scientifiche e tecnologiche del tessuto imprenditoriale regionale.
3. Il presente bando concorre al conseguimento degli obiettivi richiamati al comma 2 misurati attraverso gli indicatori di monitoraggio riportati nella modulistica prevista per la presentazione della domanda.

Art. 2 – Normativa di riferimento

1. I contributi per le iniziative di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:
 - a) legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali) con particolare riferimento al capo VII (Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica);
 - b) regime di aiuto N 207/2007, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007)3295 del 2 luglio 2007, sulla base della "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" pubblicata in G.U.U.E. serie C n. 323 del 30 dicembre 2006;
 - c) regolamento recante titolo breve "Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale", emanato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007 n. 260, sulla base del regime di aiuto N 207/2007 di cui alla lettera b), in attuazione del capo VII, articoli 21, comma 1, e 22, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 47/1978, che costituisce base giuridica per il presente bando come disposto dall'articolo 48 (programmazione comunitaria) del regolamento stesso, con riferimento in particolare ai capi I (finalità e disposizioni generali), III (contributi per progetti di ricerca applicata, sviluppo sperimentale e innovazione), V (erogazione dei contributi), VI (programmazione comunitaria) e VII (disposizioni finali) di detto regolamento, per quanto non derogato espressamente dal presente bando, come previsto dal comma 2;
 - d) regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008, con la precisazione che nel presente bando non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'articolo 6 del regolamento citato;
 - e) legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) con particolare riferimento all'articolo 15, comma 7;
 - f) regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;
 - g) regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 (recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 210 del 31 luglio 2006;
 - h) regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 (relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 210 del 31 luglio 2006, regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 (che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 45 del 15 febbraio 2007;

- i) Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2007–2013, Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” della Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato POR FESR 2007-2013, adottato con decisione della Commissione europea C (2007) 5717 del 20 novembre 2007, come modificata con decisione della Commissione europea C(2010) 5 del 04 gennaio 2010, recante "modifica della decisione C(2007) 5717 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo “Competitività regionale e occupazione” nella Regione Friuli Venezia Giulia in Italia”;
 - j) legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)” e successive modifiche e integrazioni;
 - k) regolamento di attuazione del POR FESR 2007–2013, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238, e successive modifiche, e circolare dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale 30 settembre 2009, n. 2, in materia di erogazioni in via anticipata;
 - l) regolamento in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali nel periodo 2007-2013, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196;
 - m) deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2008, n. 1786 inerente l'approvazione dei criteri di selezione delle domande presentate a valere sul presente bando;
 - n) deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2009, n. 1494 (LR 7/2008, capo V. POR FESR 2007-2013 Competitività regionale e occupazione. Adozione delle modifiche al POR FESR 2007-2013 Competitività regionale e occupazione. Presa d'atto criteri di selezione e relative linee guida per l'attuazione delle attività 4.1.a e 4.3.a. e per la nuova linea di intervento dell'attività 1.2.a “fondo di garanzia per le pmi”. Presa d'atto modifiche/integrazioni dei requisiti generali e dei criteri di selezione delle altre attività);
 - o) scheda attività 1.1.a) approvata con deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2009, n. 738 (Approvazione scheda di attività 1.1.a POR FESR 2007-2013) e successive modifiche;
 - p) decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2009, n. 0374/Pres. (Friuli Venezia Giulia – Aree ammissibili per gli aiuti di Stato a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lett. c) del Trattato per l'intero periodo 2007-2013) e successive modifiche;
 - q) decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo) e successive modifiche;
 - r) legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
2. Salvo quanto espressamente disposto in deroga, si riportano nel presente bando, anche parzialmente, per trasparenza e completezza, le disposizioni già riportate nelle fonti citate al comma 1.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando, si adottano le seguenti definizioni:
 - a) **ricerca industriale:** la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti. Comprende altresì la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera b);
 - b) **sviluppo sperimentale:** l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, pianificazione e documentazione di nuovi prodotti, processi e servizi. Tra le attività può figurare la produzione di progetti, disegni, piani ed altra documentazione, purché non destinati ad uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi a condizione che non possano

essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;

- c) **innovazione dei processi:** l'attuazione di metodi di produzione o di consegna nuovi o sensibilmente migliorati, in particolare con cambiamenti significativi per quanto riguarda le tecniche, le attrezzature o il software. Non sono considerati innovazione le modifiche o le migliorie di modesta entità, l'incremento delle capacità produttive o dei servizi dovuto all'introduzione di sistemi produttivi o logistici molto simili a quelli già in uso, l'abbandono di un processo finora in uso, la mera sostituzione o aggiunta di materiale, i cambiamenti dovuti solo all'andamento dei prezzi dei fattori produttivi, la personalizzazione, i cambiamenti regolari o ciclici, lo scambio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- d) **innovazione dell'organizzazione:** l'attuazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione lavorativa o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non sono considerati innovazione i cambiamenti di pratiche commerciali, di organizzazione lavorativa o di relazioni esterne basati su metodi organizzativi già in uso nell'impresa, i cambiamenti della strategia di gestione, le fusioni ed acquisizioni, l'abbandono di un processo finora in uso, la mera sostituzione o aggiunta di materiale, i cambiamenti dovuti solo all'andamento dei prezzi dei fattori produttivi, la personalizzazione, i cambiamenti regolari o ciclici, lo scambio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati. L'innovazione dell'organizzazione deve sempre essere legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con l'obiettivo di cambiare l'organizzazione;
- e) **imprese industriali:** le imprese che svolgono attività estrattiva, di trasformazione o produzione, di costruzione, di realizzazione di software, di consulenza in campo ingegneristico identificate secondo la classificazione ATECO 2002 dalle sezioni C, D, E ed F, dalla sezione K limitatamente al codice 72.2 e ai codici 74.20.1 e 74.20.2 limitatamente alle attività, svolte anche in forma integrata, di consulenza in campo ingegneristico, tecnico e di gestione di progetti connessi all'ingegneria civile, idraulica e dei trasporti, con l'esclusione delle attività di consulenza in campo architettonico inerenti la progettazione di edifici, la direzione dei lavori di costruzione, la pianificazione urbanistica e l'architettura del paesaggio;
- f) **centri di ricerca industriale e trasferimento tecnologico con personalità giuridica autonoma:** i centri che, in deroga al DPR n. 260/2007 e in attuazione del POR FESR 2007-2013, abbiano natura di impresa industriale, che svolgono attività di ricerca e sviluppo sperimentale rivolti al settore industriale, con codice 73.10 secondo la classificazione ATECO 2002 e che non rientrano tra i soggetti individuati dall'articolo 23 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dall'articolo 3 del relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Regione 4 maggio 2007, n. 120;
- g) **piccole e medie imprese (PMI), piccole imprese (PI) e medie imprese (MI):** le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 in base alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 gennaio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita con DPR n. 29 dicembre 2005 n. 463;
- h) **grandi imprese (GI):** le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese;
- i) **ente di ricerca:** un soggetto, quale un'università o un istituto di ricerca, pubblico o privato, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca e di sviluppo definite alle lettere a) e b) e nel diffonderne i risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su tale soggetto, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non devono godere di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;
- j) **soggetti altamente qualificati:** le università e i centri di ricerca e trasferimento tecnologico competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero i laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o inclusi nell'albo di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 2000 (Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297), pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001, o consorzi composti dai soggetti citati;

- k) **commessa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale**: il contratto con cui una PMI industriale incarica, a fronte del pagamento di un corrispettivo, un soggetto altamente qualificato di cui alla lettera j) di realizzare con l'impiego delle proprie conoscenze un progetto di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, come definiti alle lettere a) e b);
- l) **progetto congiunto**: il progetto di ricerca industriale, sviluppo sperimentale o innovazione svolto in collaborazione da almeno due imprese ed oggetto di altrettante domande, distinte e presentate contestualmente, che illustrano le parti del programma realizzate da ciascuna impresa ed i relativi costi rapportati al costo totale dell'iniziativa nel suo complesso;
- m) **Comitato**: il Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche, organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico deputato ad esprimere pareri in ordine agli interventi di sostegno al comparto industriale ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 26/2005;
- n) **industrializzazione dei risultati della ricerca**: realizzazione di investimenti produttivi strettamente legati e complementari all'industrializzazione dei risultati dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione realizzati dalle imprese beneficiarie, ad esclusione quindi degli eventuali investimenti che seguono le iniziative realizzate sotto forma di commesse di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- o) **aree 87.3.c**: aree ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale, in base alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, riportate nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013, elencate nell'allegato A, come da DPREg n. 374/2009 e successive modifiche;
- p) **aree SIC** (Siti di Importanza Comunitaria) **e aree ZPS** (Zone di Protezione Speciale): aree che tutelano habitat e specie animali e vegetali significative a livello europeo (SIC - Direttiva 92/43/CEE) e aree rivolte alla tutela degli uccelli e dei loro habitat (ZPS - Direttiva 79/409/CEE). Nel loro insieme SIC e ZPS costituiscono la Rete Natura 2000 prevista dalla Direttiva 92/43/CEE. La Regione Friuli Venezia Giulia ha costituito una propria rete di SIC e ZPS (per approfondimenti: <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/territorioambiente/dettaglio.act?dir=/rafvfg/cms/RAFVG/AT9/ARG5/FOGLIA16/>);
- q) **aree naturali protette**: come individuate ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulla aree protette) (per approfondimenti: <http://www.regione.fvg.it/asp/parchiareeprotette/>);
- r) **Struttura regionale attuatrice** (SRA): la Direzione centrale attività produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale, responsabile dell'attuazione e della gestione dell'attività 1.1.a prevista dal Programma Operativo Regionale che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del Programma Operativo secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k;
- s) **Autorità di Gestione** (ADG): l'organismo responsabile della gestione e attuazione del Programma secondo quanto stabilito dall'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e come specificato nell'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k). Tale organismo è individuato nel Servizio Politiche Comunitarie della Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie.

Art. 4 – Iniziative finanziabili

1. Nel quadro del POR FESR 2007-2013 ed ai sensi dell'articolo 10 del DPREg 260/2007 sono finanziabili le seguenti iniziative:
 - a) progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, in seguito denominati rispettivamente "progetti di ricerca" e "progetti di sviluppo", o, se citati globalmente, "progetti di ricerca e sviluppo", finalizzati alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o al miglioramento significativo di prodotti, processi produttivi o servizi esistenti. I progetti di ricerca e di sviluppo possono prevedere l'impianto o l'ampliamento di laboratori e centri di ricerca. E' ammessa un'iniziativa composta sia da attività di ricerca sia da attività di sviluppo, che si configura come progetto complesso;
 - b) progetti finalizzati all'innovazione dei processi e dell'organizzazione dell'impresa nelle attività di servizio, realizzati in forma congiunta nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 2 e al comma 4 del presente articolo, in seguito denominati rispettivamente "progetti di innovazione dei processi" e "progetti di innovazione dell'organizzazione" o, se citati globalmente, "progetti di innovazione". E' ammessa un'iniziativa composta sia da attività di innovazione dei processi sia da attività di innovazione dell'organizzazione, che si configura come progetto complesso;

- c) affidamento di commesse di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, in seguito denominate rispettivamente “commesse di ricerca” e “commesse di sviluppo”, o, se citate globalmente, “commesse di ricerca e sviluppo”, da parte di PMI, a soggetti altamente qualificati, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j).
2. Nel quadro del POR FESR 2007-2013 ed ai sensi degli articoli 13 e 15 del regolamento (CE) n. 800/2008 sono finanziabili le iniziative relative ai programmi di industrializzazione dei risultati della ricerca, in seguito denominati “programmi di industrializzazione”. Il programma di industrializzazione deve essere presentato contestualmente al progetto di ricerca, sviluppo o innovazione cui è strettamente connesso. Non sono ammessi i programmi di industrializzazione relativi a commesse di ricerca e di sviluppo, né programmi di industrializzazione autonomi rispetto ai progetti di cui al comma 1 lettere a) e b).
3. Relativamente alla realizzazione delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, nel quadro del POR FESR 2007-2013 ed ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 e nei limiti di cui all'articolo 22 del presente bando, è finanziabile il costo della certificazione delle spese. Tale certificazione non sostituisce la presentazione della documentazione integrale di spesa né l'effettuazione dei controlli previsti.
4. I progetti di innovazione di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, sono finanziabili nel rispetto delle seguenti condizioni cumulative:
- a) l'innovazione dell'organizzazione deve sempre essere legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione con l'obiettivo di cambiare l'organizzazione;
 - b) l'innovazione va formulata nel quadro di un progetto, dotato di un responsabile identificato e qualificato e con costi identificati;
 - c) il progetto sovvenzionato deve portare all'elaborazione di una norma, di un modello, di una metodologia o di un concetto commerciale, che si possa riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare;
 - d) l'innovazione dei processi o dell'organizzazione comporta una novità o un sensibile miglioramento rispetto alla situazione del settore nella Comunità. Il requisito della novità è documentato dall'impresa nella domanda sulla base di una descrizione dettagliata dell'innovazione, messa a confronto con le altre tecniche dei processi o dell'organizzazione attualmente utilizzate da altre imprese dello stesso settore. Tale requisito è oggetto di specifica valutazione tecnica del Comitato;
 - e) il progetto di innovazione dei processi o dell'organizzazione deve comportare un chiaro grado di rischio. Tale rischio è documentato dall'impresa nella domanda sulla base dei seguenti criteri: i costi del progetto rispetto al fatturato dell'impresa, il tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, i guadagni attesi dall'innovazione del processo rispetto ai costi del progetto, le probabilità di insuccesso. Tale requisito è oggetto di specifica valutazione tecnica del Comitato.
5. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2 devono riferirsi ai settori industriali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) ed alle attività svolte nel territorio regionale presso la sede o l'unità operativa dell'impresa istante.
6. Le iniziative costituiscono oggetto delle domande di contributo, anche in forma aggregata, come segue:
- a) progetti di ricerca e sviluppo, corredati eventualmente da un programma di industrializzazione;
 - b) progetti di innovazione, corredati eventualmente da un programma di industrializzazione;
 - c) commesse di ricerca o commesse di sviluppo.
7. In deroga alle disposizioni regolamentari di cui al DPRReg 260/2007, ciascuna impresa può presentare, nell'ambito del presente bando, al massimo 2 domande.

Art. 5 – Soggetti beneficiari e requisiti

1. Sono beneficiari dei contributi per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), i soggetti di seguito elencati:
- a) imprese industriali;
 - b) consorzi o società consortili, anche cooperative, costituiti da imprese industriali;
 - c) centri di ricerca industriale e trasferimento tecnologico con personalità giuridica autonoma, aventi natura di impresa industriale e che non rientrano tra i soggetti individuati dall'articolo 23 della legge regionale 26/2005 e dall'articolo 3 del relativo regolamento di attuazione, emanato con DPRReg n. 120/2007;
 - d) consorzi fra imprese industriali e altri soggetti pubblici o privati, purché la partecipazione finanziaria dei soggetti industriali sia superiore al 50 per cento.

2. Sono beneficiari dei contributi per la realizzazione di progetti congiunti di innovazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b):
 - a) i soggetti di cui al comma 1, con dimensioni di PMI, quando collaborano con altre PMI o, alle condizioni di cui alla lettera b), quando collaborano con GI;
 - b) i soggetti di cui al comma 1, con dimensioni di GI, solo se collaborano con i soggetti di cui al comma 1 con dimensioni di PMI i quali sostengono almeno il 30 per cento dei costi ammissibili.
3. Sono beneficiari dei contributi per l'affidamento di commesse di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) i soggetti industriali con dimensioni di PMI, come segue:
 - a) le PMI industriali, in qualsiasi forma costituite, singole o associate;
 - b) i consorzi fra PMI industriali ed altri soggetti pubblici e privati, purché la partecipazione finanziaria delle PMI industriali sia superiore al 50 per cento e il consorzio rientri nei parametri dimensionali di PMI.
4. Sono beneficiari dei contributi per la realizzazione di programmi di industrializzazione i seguenti soggetti:
 - a) tutti i soggetti di cui al comma 1 con dimensioni di PMI;
 - b) tutti i soggetti di cui al comma 1 con dimensioni di GI, solo se realizzano il programma nelle aree 87.3.c, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), elencate nell'allegato A.
5. Sono beneficiari dei contributi per la certificazione della spesa i medesimi soggetti previsti ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.
6. I soggetti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, compreso ciascun componente di consorzi, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituiti ed iscritti al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
 - b) non essere in situazione di difficoltà secondo la relativa normativa di riferimento richiamata all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d) ed f) per l'accesso alle diverse tipologie di aiuto;
 - c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
 - d) avere sede o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale, con attività effettiva codificata dai codici ATECO 2002 indicati all'articolo 3, comma 1, lettere e) ed f), come risultante dalla visura camerale e attestato dall'impresa nella domanda di contributo;
 - e) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - f) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia;
 - g) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali. Al fine della verifica del rispetto di tale requisito:
 - 1) in sede di domanda di contributo, il beneficiario presenta un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare in corso di validità o la richiesta del DURC inoltrata agli uffici competenti e successivamente presenta il relativo DURC regolare in corso di validità entro e non oltre il 30 giugno 2010, a pena di archiviazione della domanda;
 - 2) la SRA dispone la concessione e la liquidazione del contributo previa acquisizione d'ufficio del DURC attestante la regolarità contributiva dell'impresa. In caso di DURC irregolare, il contributo non viene concesso ovvero viene revocato;
 - h) non essere destinatari di un ordine di recupero della Commissione. A tal fine:
 - 1) per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, in conformità all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), le imprese possono beneficiare dei contributi solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 (Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della L. 27 dicembre 2006, n. 296), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli

- aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- 2) per i programmi di industrializzazione, l'impresa attesta di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato.
7. In deroga al DPRReg 260/2007, non sono ammesse quali beneficiarie dei contributi le associazioni temporanee di imprese (ATI) come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g) del medesimo DPRReg 260/2007.

Art. 6 – Settori esclusi

1. Ai sensi del DPRReg 260/2007, sono esclusi dai benefici previsti per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) e c), relative agli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione i soggetti che operano nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, in cui trova applicazione la specifica disciplina in materia di ricerca di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al regolamento (CE) n. 1107/70.
2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008, sono escluse dai benefici previsti per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 2, relative agli aiuti agli investimenti connessi ai programmi di industrializzazione le attività e le tipologie di aiuto nonché le imprese in difficoltà come elencati e definiti nell'allegato B.
3. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, sono escluse dai benefici previsti per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 3, relative agli aiuti alla certificazione delle spese le attività e le tipologie di aiuto nonché le imprese in difficoltà come elencati e definiti nell'allegato C.

Art. 7 – Divieto di cumulo

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 del presente bando non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato e incentivi de minimis, ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi sono cumulabili, ai sensi dell'articolo 14 bis della legge regionale 26/2005, con gli incentivi previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), articolo 1, commi da 280 a 283, nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta, nonché con ulteriori misure di incentivazione non costituenti aiuti di Stato, in base alla valutazione della Commissione, comunque nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.

CAPO II – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI, INTENSITA' DI AIUTO

Art. 8 - Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie disponibili per l'erogazione dei finanziamenti di cui al presente bando, ammontano complessivamente a euro 40.000.000,00, di cui euro 9.800.000,04 di quota FESR, euro 20.999.999,96 di quota statale ed euro 9.200.000,00 di quota regionale.
2. Ai sensi del punto 5.3.1 del POR FESR 2007-2013 in ogni caso almeno il 70 per cento delle risorse destinate alle spese per investimento relative ai programmi di industrializzazione sarà concesso ed erogato a favore delle PMI.
3. A conclusione delle istruttorie sulle domande, prima dell'adozione della graduatoria ovvero in particolare nei casi previsti dall'articolo 30, comma 5, viene operata la verifica del rispetto del limite di cui al comma 2. Nel caso le GI siano potenziali destinatarie di importi complessivi superiori al 30 per cento delle risorse, si procede alla decurtazione degli aiuti concedibili a tale categoria di imprese, per i programmi di industrializzazione, in relazione alla posizione in graduatoria, fino al rispetto della percentuale massima fissata dal POR FESR 2007-2013, riallocando le risorse liberate a favore delle imprese utilmente collocate in graduatoria.

Art. 9 – Intensità dell'aiuto e valutazione tecnica dei progetti

1. Il contributo viene concesso sotto forma di aiuto non rimborsabile e calcolato in percentuale sulle spese ammissibili, nei limiti massimi previsti ai sensi dell'articolo 16 del DPRReg 260/2007, che per trasparenza e completezza si riportano in forma sintetica nel presente articolo, e in forma schematica nell'allegato D, unitamente alle disposizioni inerenti le ulteriori iniziative finanziabili nel quadro del POR FESR 2007-2013.

2. Per i progetti e le commesse di ricerca e sviluppo nonché per i progetti di innovazione, l'intensità massima di aiuto applicabile, fatta salva l'eventuale elevazione ai sensi dei commi 3 e 4 nei limiti massimi di cui al comma 5, è pari al:
 - a) 50 per cento per i progetti di ricerca e le commesse di ricerca;
 - b) 25 per cento per i progetti di sviluppo e le commesse di sviluppo;
 - c) 15 per cento per i progetti di innovazione.
3. Per i progetti e le commesse di ricerca e sviluppo nonché per i progetti di innovazione presentati da PMI l'intensità massima è elevata di:
 - a) 20 punti percentuali per le piccole imprese;
 - b) 10 punti percentuali per le medie imprese.
4. Per i progetti di ricerca e di sviluppo, l'intensità massima dei contributi è elevata di 15 punti percentuali se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra nella forma del progetto congiunto. Nessuna impresa deve sostenere da sola più del 70 per cento dei costi ammissibili del progetto di collaborazione. Per le grandi imprese l'incremento si applica unicamente se collaborano con almeno una PMI. Il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva;
 - b) il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra un'impresa e un ente di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di Ricerca e Sviluppo, e l'ente di ricerca sostiene almeno il 10 per cento dei costi ammissibili del progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte. Il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva. Il contratto, eventualmente contenente la condizione sospensiva che ne subordina l'efficacia alla concessione del contributo, va allegato alla domanda. Qualora non disponibile, può essere anticipato da lettera di intenti o di incarico, fermo restando che dovrà essere presentato in fase istruttoria inderogabilmente entro il 31 luglio 2010.
5. L'intensità massima dell'aiuto non può in ogni caso superare i limiti di seguito indicati:
 - a) 80 per cento per i progetti di ricerca e per le commesse di ricerca;
 - b) 60 per cento per i progetti di sviluppo e per le commesse di sviluppo;
 - c) 35 per cento per i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione.
6. Per i programmi di industrializzazione l'intensità di aiuto massima applicabile è la seguente:
 - a) per i programmi realizzati nelle aree 87.3.c:
 - 1) 15 per cento per le GI;
 - 2) 25 per cento per le MI;
 - 3) 35 per cento per le PI;
 - b) per i programmi realizzati al di fuori delle aree 87.3.c da PMI:
 - 1) 20 per cento per le PI;
 - 2) 10 per cento per le MI.
7. Per le spese connesse alla certificazione di cui all'articolo 4, comma 3, l'intensità di aiuto è pari all'intensità massima del 100%, nella forma di aiuto de minimis, compatibilmente con il tetto massimo di aiuti de minimis ottenuti dall'impresa previsto dalla normativa comunitaria e comunque nel limite massimo di contributo fissato dall'articolo 10, comma 4.
8. La valutazione del singolo progetto avviene in fase istruttoria, in base al parere tecnico del Comitato, secondo i criteri indicati negli allegati G e H, riferiti ai contenuti e obiettivi del progetto e alle caratteristiche dell'impresa.
9. La valutazione di cui al comma 8 dà origine ad un punteggio che colloca il progetto in uno dei tre livelli di valore previsti, ovvero alto, medio o basso. I progetti che non raggiungono il punteggio minimo non sono ammessi.
10. In relazione alle risorse disponibili, la Giunta, su proposta dell'assessore alle Attività Produttive, determina le misure del contributo attribuibili a ciascuno dei tre livelli di valore, espresse come percentuali delle intensità massime definite ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, e riepilogate nell'allegato D, entro il limite delle stesse, con facoltà di limitare l'assegnazione ai livelli alto e medio al fine di garantire l'elevato livello progettuale delle iniziative finanziate.

Art. 10 – Limiti di spesa e contributo

1. Nel quadro del POR FESR 2007-2013 e ai sensi del DPR 260/2007, il limite minimo di spesa ammissibile per ogni domanda varia in relazione alle dimensioni dell'impresa, come segue:
 - a) 20 mila euro per le PI;
 - b) 150 mila euro per le MI;
 - c) 300 mila euro per le GI.
2. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 2 milioni di euro. Tale limite, in deroga al DPR 260/2007, va considerato sul complesso delle domande presentate dall'impresa e si applica, in caso di superamento dello stesso, decurtando il contributo astrattamente concedibile:
 - a) per la domanda che ha conseguito il punteggio inferiore in sede di valutazione tecnica;
 - b) in subordine, in caso di parità di punteggio, per la domanda presentata in ordine cronologico successivo attestato dal numero di protocollo assegnato.
3. Qualora in fase di rendicontazione la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore del 40 per cento ai limiti previsti al comma 1, il contributo viene revocato.
4. Il limite massimo di contributo concedibile a fronte della spesa per la certificazione di cui all'articolo 4, comma 3 è pari ad euro 2.500,00.
5. Non è prevista la concessione di aiuti per i programmi di industrializzazione di importo superiore alle soglie fissate dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008.

Art. 11 – Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative finanziabili sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda in relazione alle iniziative avviate dopo tale data ai sensi dell'articolo 13. Le spese ammesse sono al netto di IVA e possono comprendere eventuali dazi doganali e costi per trasporto, imballo e montaggio relativi al bene acquisito, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.
2. Per la realizzazione dei progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione sono ammissibili le spese relative a:
 - a) personale di ricerca e prestazioni interne, relative ai costi sostenuti per i ricercatori e per il responsabile della ricerca che operano nella sede o nell'unità produttiva ove viene realizzata la ricerca, nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto, con l'esclusione dell'attività produttiva ordinaria e dell'attività amministrativa-commerciale. Detto personale deve essere legato all'impresa da rapporto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, o da rapporto di collaborazione attuato attraverso le forme contrattuali di tipo continuativo consentite dalla vigente normativa. Sono assimilati al personale dipendente: i collaboratori a progetto, il titolare di impresa individuale, gli amministratori e i soci che svolgono attività nel progetto di ricerca; per amministratori e soci è richiesto espresso specifico incarico, di data anteriore a quella di inizio del progetto, da parte degli organi societari competenti conformemente allo statuto e alla forma giuridica dell'impresa.

Il responsabile della ricerca può essere anche un soggetto esterno alla società, non avente nessun tipo di partecipazione o legame nell'impresa con la quale collabora come responsabile del progetto: in tal caso il suo onorario viene considerato come prestazione di terzi.

Rientra tra le spese ammesse il costo del lavoro svolto dalla manodopera a supporto dell'attività di ricerca, nella misura in cui essa è impiegata nel progetto di ricerca, con l'esclusione dell'attività produttiva ordinaria.

Il costo dei ricercatori, del responsabile della ricerca e della manodopera viene calcolato mediante applicazione dei costi standard unitari, indicati nell'allegato E, conformemente alla deliberazione della Giunta regionale del 17 dicembre 2009, n. 2823 al numero complessivo di ore dedicate al progetto e registrate nell'apposito diario per un ammontare annuo massimo di 2000 ore/uomo, la cui congruità, in relazione alle dimensioni dell'impresa o ad altri elementi risultanti dal progetto, è comunque oggetto di valutazione da parte del Comitato;
 - b) strumentazione e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica. In particolare per i progetti di innovazione dell'organizzazione tali costi sono ammissibili solo relativamente a strumenti ed attrezzature legati all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT). I beni possono essere acquisiti attraverso:
 - 1) l'acquisto: i costi di acquisto sono ammessi nella misura e per il periodo in cui gli strumenti e le attrezzature sono utilizzati per il progetto, rapportato al loro ciclo di vita. Sono pertanto ammessi

solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al periodo di effettivo utilizzo dei beni nell'arco di durata del progetto, calcolato su un periodo convenzionale complessivo di ammortamento di anni 3; il periodo di utilizzo decorre dalla data di acquisto;

- 2) la locazione finanziaria (leasing): è ammissibile, relativamente al periodo di effettivo utilizzo del bene per il progetto, la spesa per la quota capitale delle singole rate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie. L'importo massimo ammissibile a contributo non deve superare il valore di mercato del bene, dichiarato dall'impresa.

In caso di impianto o ampliamento di laboratorio sono ammessi i costi complessivamente sostenuti per le attrezzature del laboratorio nel periodo della ricerca; gli strumenti e le attrezzature acquisiti non possono essere utilizzati al di fuori del laboratorio;

- c) prestazioni di terzi, riguardanti il costo dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, compresi i servizi relativi all'utilizzo di laboratori, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Le spese di trasferta dei professionisti sono ammesse solo se strettamente connesse alla consulenza prestata e fatturate dallo stesso professionista. Soltanto in via eccezionale, su specifica valutazione tecnica del Comitato, può essere ammessa a contributo la spesa relativa a consulenze fornite dall'amministratore o socio dell'impresa istante, qualora le prestazioni risultino particolarmente qualificate per competenza e specificità: l'impresa a comprova di ciò deve documentare con apposito curriculum che il soggetto cointeressato è in possesso di conoscenze non reperibili all'esterno dell'azienda necessarie per la realizzazione del progetto, nonché deve presentare una dettagliata relazione sulle attività da svolgere nell'ambito della consulenza;
- d) beni immateriali, ovvero costi diretti all'acquisizione di brevetti, know-how, risultati di ricerca, diritti di licenza, software specialistici, da utilizzarsi esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e comunque rapportabili alla durata del progetto, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
- e) spese generali di ricerca, ovvero costi generali supplementari di gestione, derivanti direttamente dal progetto di ricerca, relativi alle funzionalità operative dell'impresa, quali telefono, illuminazione, riscaldamento, comprendenti le spese per il personale indiretto, quali fattorini e magazzinieri. Tali spese sono determinate con modalità forfetaria come percentuale pari al 20 per cento dei costi del personale di ricerca in base alla deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010, n. , con la quale è stato approvato il metodo di calcolo per la determinazione forfetaria delle spese generali per le iniziative dell'Attività 1.1.a) – Linea di attività 1.1.a)2 – settore industria, oppure con modalità analitica, sulla base della relativa documentazione di spesa, nel limite del 40 per cento delle spese del personale di ricerca. Per la modalità analitica è richiesta la certificazione delle spese generali rendicontate, ai sensi dell'articolo 28 del DPR 260/2007; tale certificazione non sostituisce la presentazione della documentazione integrale di spesa né l'effettuazione dei controlli previsti;
- f) materiali, relativamente all'acquisto di materiali di consumo specifico o di ricambio e materiali durevoli e direttamente imputabili all'attività di ricerca e alla realizzazione di prototipi; in caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, i medesimi sono individuati in base ai buoni di prelievo e imputati al costo di inventario di magazzino, con l'esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. È onere dell'impresa fornire in tal caso idonea documentazione a supporto della corretta quantificazione di tali costi, quale ad esempio le fatture di acquisto delle tipologie di materiali di cui trattasi, successivamente prelevate a magazzino;
- g) imprevisti: spese imprevedibili, calcolate nella misura del 10 per cento sul costo totale preventivato, che contribuiscono a fissare l'importo massimo ammissibile per il progetto. Tale voce non compare nei consuntivi e può essere regolarmente rendicontata nelle altre voci previste.
4. Per l'affidamento delle commesse di ricerca e sviluppo sono ammissibili le spese costituenti il corrispettivo per la realizzazione del progetto di ricerca o di sviluppo, determinato a prezzo di mercato, dovuto al commissionario che realizza il progetto; in assenza del prezzo di mercato il commissionario fornisce il servizio ad un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine ragionevole. Il costo deve risultare dal contratto stipulato tra le parti. Le spese di trasferta del commissionario sono ammesse esclusivamente se strettamente connesse al progetto realizzato e regolarmente fatturate.

5. I costi ammissibili vanno imputati al progetto al netto di eventuali recuperi sulle spese sostenute che l'impresa può ottenere da:
 - a) l'alienazione a terzi, nel corso del progetto, di beni acquistati per la ricerca, tra cui attrezzature, materiali, beni immateriali, o di prototipi e prodotti sperimentali pertinenti alla ricerca stessa;
 - b) l'utilizzo degli stessi beni anche nell'attività ordinaria, a fini produttivi, o comunque non esclusivo degli stessi per lo svolgimento del progetto.
6. Per la realizzazione dei programmi di industrializzazione sono ammissibili le spese di investimento che rientrano nelle definizioni del regolamento (CE) n. 800/2008 relative alle attività sottoelencate, purché strettamente connesse all'applicazione industriale degli esiti derivanti dall'attività svolta nell'ambito dei progetti di ricerca, sviluppo o innovazione oggetto della medesima domanda di contributo presentati unitamente al programma di industrializzazione:
 - a) acquisto di macchinari, impianti specifici ed attrezzature, nuovi di fabbrica, destinati alla nuova linea produttiva, di costo unitario, IVA esclusa, non inferiore a 1.000 euro, e relativi oneri accessori, quali trasporto e installazione, nonché componenti di detti beni indipendentemente dall'ammontare del costo;
 - b) modifiche di macchinari, impianti specifici ed attrezzature, nuovi o esistenti, destinati alla nuova linea produttiva;
 - c) acquisto di software strettamente attinenti al programma di industrializzazione;
 - d) opere edili e di impiantistica generale destinate alla realizzazione del nuovo processo produttivo, a condizione che l'immobile oggetto dell'intervento sia di proprietà dell'impresa o che la stessa disponga di un titolo di possesso che le garantisca la disponibilità dell'immobile almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'articolo 26;
 - e) costi per progettazione, direzione e collaudo relativi alle realizzazioni di cui alla lettera d), nei limiti massimi fissati ai sensi del DPR 453/2005;
 - f) spese impreviste calcolate nella misura del 10 per cento sul costo totale preventivato per il programma di industrializzazione, che contribuiscono a fissare l'importo massimo ammissibile per il progetto. Tale voce non compare nei consuntivi e può essere regolarmente rendicontata nelle altre voci previste. Per le spese impreviste afferenti alle lettere d) ed e) in sede di rendicontazione, le varianti di progetto saranno ammesse solo nel caso di imprevedibilità oggettiva o causa di forza maggiore dell'evento che le ha causate.
7. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008, gli attivi immateriali che rientrano tra le spese ammissibili di cui al comma 6, devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti; gli aiuti a finalità regionale agli investimenti, localizzati in aree 87.3.c, devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
 - b) essere considerati ammortizzabili;
 - c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo sul venditore o viceversa, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Regolamento comunitario sulle concentrazioni), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 24 del 29 gennaio 2004;
 - d) nel caso degli aiuti agli investimenti in favore delle PMI, devono figurare all'attivo dell'impresa per almeno 3 anni dall'acquisto e, nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti, localizzati in aree 87.3.c, devono figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento beneficiario degli aiuti per un periodo di almeno 5 anni per le GI o di 3 anni per le PMI.
8. Sono altresì ammesse a contributo le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 4 comma 3.
9. La pertinenza e la congruità delle spese e l'eventuale determinazione di importi a recupero, anche in misura percentuale, nonché l'inquadramento delle stesse, in misura totale o parziale, nell'ambito delle fattispecie di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione dei processi, innovazione dell'organizzazione, industrializzazione dei risultati della ricerca, sono oggetto di valutazione del Comitato.

Art. 12 – Spese non ammissibili

1. Per la realizzazione di tutte le iniziative di cui al presente bando non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste dall'articolo 11 e in particolare le spese relative a:

- a) personale che svolge attività amministrativa e di ordinaria gestione;
 - b) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell'impresa;
 - c) formazione del personale;
 - d) beni immobili;
 - e) beni e materiali usati;
 - f) scorte;
 - g) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile, fatta eccezione per la certificazione della spesa rendicontata, le iniziative di pubblicità e la predisposizione della domanda di contributo;
 - h) registrazione del brevetto;
 - i) certificazioni, tra cui qualità e ambiente, omologazioni, attestazioni;
 - j) ricerche di mercato;
 - k) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;
 - l) IVA e altre imposte e tasse;
 - m) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
 - n) mancati ricavi determinati dall'utilizzo dei macchinari di produzione periodicamente dedicati al progetto di ricerca.
2. Per la realizzazione dei progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione sono altresì considerate inammissibili le spese per impianti generali e opere edili.
 3. Per la realizzazione dei programmi di industrializzazione sono altresì considerate inammissibili le spese relative all'acquisto di arredi e alle operazioni di leasing, nonché le spese relative all'acquisizione di beni e servizi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini fino al secondo grado qualora tali rapporti assumano rilevanza ai fini della concessione degli aiuti.
 4. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del DPR 260/2007 non è ammessa la concessione di aiuti indiretti alle imprese attraverso organismi pubblici di ricerca finanziati con risorse pubbliche.

Art. 13 – Avvio, durata e conclusione dell'iniziativa

1. Le imprese indicano in sede di domanda le date presunte di avvio e di conclusione dell'iniziativa.
2. Le imprese avviano l'iniziativa dal giorno successivo alla presentazione della domanda ovvero all'inoltro della stessa purché inviata a mezzo raccomandata, e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'approvazione della graduatoria e della relativa ammissione a finanziamento, salvo una proroga autorizzata ai sensi dell'articolo 28 nei termini ivi previsti. Entro lo stesso termine, anche contestualmente alla comunicazione di avvenuto avvio, le imprese indicano anche la data di conclusione dell'iniziativa.
3. Per avvio dell'iniziativa si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di prestazioni fornite dal personale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), l'inizio effettivo dell'attività legata al progetto, come attestato nel diario della ricerca;
 - b) nel caso di fornitura di beni, la data di consegna degli stessi specificata nella documentazione di trasporto o di spesa, ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura;
 - c) nel caso di fornitura di servizi, quali ad esempio consulenze e collaborazioni, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o nella documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura;
 - d) inoltre, ad integrazione del DPR 260/2007, nel caso di prelievo di materiali dal magazzino, la data riportata nel buono di prelievo.
4. Il progetto, che può avere una durata massima di 36 mesi, compresa la proroga eventualmente concessa ai sensi dell'articolo 28, deve concludersi entro la data indicata dall'impresa e riportata nel decreto di concessione.
5. Il progetto si intende concluso alla data di maturazione dell'ultimo costo dimostrabile da fattura o da altra documentazione giustificativa.
6. Il termine massimo di conclusione dei progetti, comprensivo di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 28, è fissato conformemente all'articolo 8, comma 2 del DPR 238/2008: in ogni caso le operazioni cofinanziate dal POR FESR 2007-2013 dovranno terminare al massimo entro 6 mesi prima della data ultima di

ammissibilità della spesa fissata dalla Commissione europea con regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche e integrazioni e dalle successive decisioni di approvazione del POR FESR 2007-2013.

CAPO III – PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

Art. 14 - Presentazione delle domande

1. Le domande attestanti il possesso dei requisiti previsti a pena di inammissibilità dall'articolo 5, comma 6, vanno presentate alla SRA - Direzione centrale Attività Produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale, a partire dal giorno 10 febbraio 2010 ed entro il termine perentorio del 30 aprile 2010. Sono considerate presentate nei termini le domande pervenute entro i 15 giorni successivi alla scadenza purché inviate a mezzo raccomandata entro il 30 aprile 2010; fa fede della spedizione la data del timbro postale.
2. Ogni domanda può riguardare un'unica iniziativa intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 6.
3. Non sono ammissibili le domande relative ad iniziative già oggetto di altra richiesta di finanziamento su altri canali contributivi, a meno che tale richiesta non venga ritirata prima della presentazione della domanda a valere sul presente bando.
4. Le domande vanno redatte on line attraverso il sistema Gold, accessibile dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industriale. L'inoltro va effettuato sia per via telematica, attraverso il sistema Gold, sia attraverso i canali tradizionali, una volta che il documento sia stato stampato, debitamente sottoscritto, bollato e corredato degli allegati previsti. Tutta la documentazione va inserita in una busta sigillata recante la dicitura "POR FESR 2007-2013 – attività 1.1.a.2 Industria - Domanda di partecipazione a bando". Ogni busta non può contenere più di una domanda.
5. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la domanda in formato cartaceo.
6. Sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore industriale:
 - a) lo schema di domanda e la modulistica di corredo, approvati con decreto del direttore centrale Attività Produttive;
 - b) le linee guida e le istruzioni tecniche per la redazione della domanda attraverso il sistema Gold;
 - c) la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
7. Nella documentazione di domanda sono descritti in dettaglio le caratteristiche soggettive dell'impresa, le caratteristiche e gli obiettivi del progetto, il periodo di svolgimento, le risorse da utilizzare e il dettaglio delle relative spese.
8. Per le GI, nonché per le PMI limitatamente ai progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione, la documentazione deve essere integrata con l'analisi dell'effetto di incentivazione del contributo al fine di comprovare il carattere di addizionalità delle iniziative di ricerca, sviluppo, innovazione e industrializzazione dei risultati della ricerca rispetto all'ordinaria attività svolta dall'impresa. Inoltre, per i programmi di industrializzazione presentati dalle grandi imprese, le stesse attestano che in mancanza di aiuto il progetto di investimento non sarebbe stato eseguito in quanto tale nelle zone ammissibili alla deroga ex articolo 87.3.c del trattato.
9. Per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 2, la grande impresa attesta altresì che l'agevolazione non è rivolta ad investimenti che determinino una delocalizzazione da un altro Stato membro dell'Unione europea.
10. Sono comprese nella documentazione di domanda:
 - a) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il possesso dei requisiti di ammissibilità, nonché il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro; a tal fine, in attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione dei contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di data non antecedente a 6 mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda attestante il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
 - b) per le GI, nonché per le PMI limitatamente ai progetti di innovazione, l'analisi dell'effetto di incentivazione del contributo al fine di comprovare il carattere di addizionalità delle iniziative, nonché l'effetto incentivante legato alle aree 87.3.c, ai sensi del comma 8;

- c) gli indicatori di monitoraggio, necessari alla valutazione del concorso dei singoli progetti al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal bando, di cui all'articolo 1, rilevanti ai fini del monitoraggio indicate nella modulistica;
 - d) la dichiarazione di aver preso visione della Nota informativa di cui al comma 6, lettera c);
 - e) copia degli eventuali accordi con enti di ricerca o accordi con altre imprese per lo sfruttamento dei risultati della ricerca: il contratto, eventualmente contenente la condizione sospensiva che ne subordina l'efficacia alla concessione del contributo, va allegato alla domanda. Qualora non disponibile, può essere anticipato da lettera di intenti o di incarico, fermo restando che, ai fini di ottenere eventualmente la maggiorazione di aiuto o il punteggio premiale previsto, dovrà essere presentato in fase istruttoria inderogabilmente entro il 31 luglio 2010;
 - f) specifico contratto o incarico conferito dagli organi societari, con la determinazione dell'impegno previsto e del compenso pattuito, a soci o amministratori per lo svolgimento dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione rientrante nella tipologia di spesa di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a).
11. L'impresa che in corso d'istruttoria intendesse ritirare la domanda presentata, deve darne tempestiva comunicazione.
 12. Le modalità di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono riportate nella Nota informativa di cui al comma 6, lettera c).

Art. 15 – Istruttoria amministrativa delle domande

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di ammissibilità formale, generali e specifici previsti dal POR FESR 2007-2013 di cui all'allegato F al presente bando, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente, la domanda viene archiviata d'ufficio.
3. La SRA si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessarie alle valutazioni istruttorie.
4. Nel caso di un'impresa che presenta più del numero massimo di domande ammissibili ai sensi dell'articolo 4, comma 7, vengono istruite unicamente le prime 2 domande, facendosi riferimento alla data di spedizione nel caso di invio con raccomandata o alla data di presentazione negli altri casi.
5. Nel caso di programmi di industrializzazione che prevedono le spese di cui all'articolo 11, comma 6, lettera d), ove ne ricorrano i presupposti, si applicano le pertinenti disposizioni della legge regionale 14/2002.
6. La SRA, prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto a insussistenza dei requisiti, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Art. 16 – Valutazione tecnica, criteri di priorità e livello del progetto

1. Il progetto viene valutato sulla base dei criteri di valutazione, di cui agli allegati G ed H, diversi per progetti di ricerca e sviluppo e per i progetti di innovazione, sentito il parere del Comitato, attraverso l'attribuzione di un punteggio. In allegato A sono riportate le zone di svantaggio socio economico di riferimento ai fini del punteggio di valutazione.
2. Il Comitato valuta, indipendentemente dalla qualificazione proposta dall'impresa, se il progetto e le specifiche spese sono riconducibili alle fattispecie ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione dei processi, innovazione dell'organizzazione, industrializzazione dei risultati della ricerca.
3. Sulla base del punteggio attribuito, viene stilata la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo, con esclusione dei progetti che non abbiano raggiunto il punteggio minimo.
4. A parità di punteggio vengono presi in considerazione i criteri di priorità di cui all'allegato I.
5. Il punteggio attribuito a ciascun progetto determina altresì l'intensità di contributo, in funzione della collocazione ottenuta dallo stesso nei tre livelli di valore di cui all'articolo 9, comma 9.

Art. 17 – Concessione del contributo

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a bando ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000.
2. A seguito dell'istruttoria, entro 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, viene approvata con decreto del Direttore centrale Attività Produttive la graduatoria delle iniziative ammissibili a contributo. Con il medesimo decreto è approvato l'elenco delle iniziative non ammesse a contributo. Il decreto costituisce impegno sul Fondo POR FESR 2007-2013.
3. I progetti ammissibili a finanziamento sono finanziati nei limiti delle risorse messe a bando, secondo l'ordine della graduatoria, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 10. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute.
4. Qualora si rendano disponibili ulteriori fondi l'Amministrazione regionale può procedere allo scorrimento della graduatoria.
5. La graduatoria viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione.
6. La SRA comunica alle imprese utilmente collocate in graduatoria l'assegnazione del contributo.
7. Le imprese confermano, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, le date di avvenuto avvio e prevista conclusione del progetto, ai sensi dell'articolo 13, comma 2.
8. La concessione dei contributi è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative di cui all'articolo 5, comma 6.
9. Il Direttore del Servizio, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'impresa di cui al comma 7, adotta i decreti di concessione del contributo.
10. La SRA comunica ai beneficiari la concessione del contributo. Nei decreti di concessione sono riportati i termini di conclusione dei progetti e di presentazione delle rendicontazioni.
11. I termini di cui ai commi 2 e 9 sono sospesi in pendenza dei termini assegnati per le integrazioni della documentazione, nonché per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo di cui all'art 15, comma 6.
12. Nel caso in cui il numero di domande presentate superi le 100 unità, i termini di cui ai commi 2 e 9 sono prorogati di 60 giorni.

CAPO IV – PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

Art. 18 – Erogazione in via anticipata e rendicontazione parziale

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata, previo accertamento dell'effettivo avvio del progetto, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, a fronte della presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito internet della Regione nella sezione dedicata al settore industriale, alle seguenti condizioni:
 - a) nella misura dell'80 per cento del contributo concesso per l'impresa che si impegni a concludere e rendicontare i progetti ammessi a finanziamento entro 24 mesi dalla data di concessione del finanziamento;
 - b) nella misura del 70 per cento per l'impresa che si impegni a concludere e rendicontare i progetti ammessi a finanziamenti entro 30 mesi dalla data di concessione del finanziamento;
 - c) nella misura del 50 per cento del contributo concesso al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).
2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, lettere a) e b) comporta inderogabilmente la riduzione del 10 per cento del contributo concesso e liquidabile.
3. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 12, comma 6 del regolamento emanato con DPR n. 238/2008, la percentuale di cui al comma 1 può essere ridotta in applicazione dei limiti annuali imposti dal patto di stabilità e crescita, tramite apposita deliberazione di Giunta Regionale.
4. In alternativa all'erogazione in via anticipata di cui al comma 1, possono essere erogati acconti del contributo concesso in caso di impegno a rendicontare la spesa per fasi ai fini di ottenere punteggio aggiuntivo in sede di valutazione del progetto. L'impresa è tenuta a rendicontare il progetto, complessivamente al massimo in due quote, secondo le modalità di cui all'articolo 21, di cui la prima pari almeno al 40 per cento della spesa ammessa a contributo e la seconda a consuntivo finale. L'acconto viene erogato nei limiti della spesa rendicontata.

Art. 19 – Variazioni all’iniziativa in corso di realizzazione

1. Nel caso in cui l’iniziativa, una volta ammessa a contributo, necessiti di variazioni relativamente alla natura, alla progettualità o alla modalità di esecuzione, il soggetto beneficiario dovrà darne tempestiva e motivata comunicazione alla SRA che provvede alla valutazione della variante proposta per l’eventuale approvazione, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4.
2. In difetto della comunicazione, la SRA revoca il contributo concesso, acquisito il parere del Comitato, qualora l’iniziativa realizzata si discosti significativamente dall’iniziativa originariamente ammessa a contributo.
3. La SRA si riserva in ogni caso di valutare in sede di rendicontazione l’ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate all’iniziativa, debitamente giustificate dall’impresa beneficiaria, alla luce della visione complessiva e organica dell’iniziativa, consentita dalla verifica della documentazione finale di spesa nonché della relazione finale sull’attività svolta, previa valutazione tecnica del Comitato.
4. Qualora sia accertata, sentito il parere del Comitato, la rilevante difformità tra l’iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, la SRA procede alla revoca o alla rideterminazione del contributo concesso.
5. Alle condizioni di cui al presente articolo, le variazioni al progetto non determinano in alcun caso l’aumento del contributo complessivamente concesso, né della quota di contributo riconosciuta per le diverse tipologie progettuali quali ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione dei processi, innovazione dell’organizzazione, programmi di industrializzazione.
6. Nel caso dei progetti congiunti di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b) non è in ogni caso ammissibile la variazione che comporti la riduzione della partecipazione delle PMI sotto il 30 per cento della spesa complessiva ammissibile.
7. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di rendicontazione sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI e del 40 per cento per le GI, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.
8. Ad integrazione di quanto disposto dal DPRReg 260/2007, fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, comma 1, lettera a) in merito al mancato rispetto del vincolo di destinazione, qualora siano rilevate variazioni nelle condizioni sottoelencate che hanno determinato l’attribuzione di punteggio aggiuntivo in sede di valutazione, il punteggio viene rideterminato e il contributo assegnato viene revocato se il nuovo punteggio risulta inferiore a quello assegnato all’ultima impresa utilmente collocata in graduatoria o viene aggiornato nell’intensità nel caso il nuovo punteggio non comporti l’esclusione dall’ambito dei progetti finanziati ma implichi la sola variazione del livello di valutazione:
 - a) localizzazione della sede di realizzazione dell’iniziativa nelle zone di svantaggio socio economico indicate nella scheda di valutazione;
 - b) rendicontazione per fasi;
 - c) collaborazione con ente di ricerca;
 - d) collaborazione con impresa per sfruttamento dei risultati
 - e) ripercussioni del progetto in termini di riduzione dell’impatto ambientale o di migliore utilizzo delle risorse energetiche.
9. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30, comma 1, lettera a) in merito al mancato rispetto del vincolo di destinazione, la variazione della condizione di cui al comma 8 lettera a) comporta inoltre la decurtazione del 10% del contributo liquidabile nel caso in cui la sede di realizzazione del progetto sia trasferita in una località non ricompresa in alcuna delle zone di svantaggio socio economico previste.
10. Il mancato rispetto della condizione di cui al comma 8 lettera c) comporta inoltre la rideterminazione del contributo con la detrazione della maggiorazione eventualmente concessa ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera b), per collaborazione con ente di ricerca.
11. In deroga al DPRReg 260/2007 le modifiche inerenti i termini di avvio e conclusione del progetto, nonché le caratteristiche soggettive dell’impresa derivanti da operazioni straordinarie tra le quali fusioni, cessioni e trasformazioni d’impresa, sono disciplinate da norme specifiche rispettivamente agli articoli 27 e 28.

Art. 20 – Presentazione della rendicontazione

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, i beneficiari presentano la rendicontazione di spesa entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di conclusione del progetto fissata nel decreto di concessione o successivamente prorogata ai sensi dell'articolo 28.
2. La SRA si riserva, d'intesa con l'ADG, per esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione europea, di ammettere le rendicontazioni presentate oltre il termine di cui al comma 1.
3. La modulistica di presentazione della rendicontazione viene compilata on line attraverso il sistema Gold, accessibile dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industriale. L'inoltro va effettuato sia per via telematica, attraverso il sistema Gold, sia attraverso i canali tradizionali, una volta che il documento sia stato stampato, debitamente sottoscritto e corredato dall'idonea documentazione giustificativa di spesa e integrativa prevista.
4. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede l'inoltro del formato cartaceo.
5. Qualora la rendicontazione sia inoltrata per via telematica con idonei strumenti atti a garantirne paternità e integrità, ossia con firma digitale, secondo le specifiche tecniche disposte dall'Amministrazione regionale, non è necessaria la presentazione del documento in forma cartacea.
6. Sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore industriale:
 - a) lo schema di modello di presentazione della rendicontazione e la modulistica di corredo, approvati con decreto del direttore centrale Attività Produttive;
 - b) le linee guida e le istruzioni tecniche per la presentazione della rendicontazione attraverso il sistema Gold.

Art. 21 – Modalità di rendicontazione

1. Per la rendicontazione i beneficiari presentano:
 - a) la relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;
 - b) l'evidenza delle spese sostenute, sia in forma riepilogativa che dettagliata, supportata da idonea documentazione di spesa in originale;
 - c) le dichiarazioni attestanti il mantenimento dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5, comma 6 lettere a), c), d), e) e h), nonché gli elementi necessari per la verifica dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 6, lettere f) e g);
 - d) le dichiarazioni attestanti la consistenza, congruità e regolarità dei beni e servizi acquisiti e dei costi del personale, in relazione all'attività prestata nel progetto, documentata sinteticamente e quantificata nel diario della ricerca;
 - e) le coordinate bancarie per la liquidazione del contributo;
 - f) solo per le GI, nonché per le PMI limitatamente ai progetti di innovazione, l'analisi dell'effetto di incentivazione;
 - g) solo per le GI beneficiarie di finanziamenti per programmi di industrializzazione, l'attestazione che l'agevolazione non è rivolta ad investimenti che determinino una delocalizzazione da un altro Stato membro dell'Unione europea.
2. Per le commesse di ricerca e sviluppo in particolare, la relazione di cui al comma 1 lettera a) deve essere redatta dal soggetto che ha realizzato la commessa. L'impresa committente inoltre deve produrre a sua volta una relazione illustrando le ricadute sulla propria crescita e competitività dell'attività commissionata.
3. Le spese sostenute dai beneficiari devono essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Fatture e documenti equivalenti sono presentati in originale e vengono successivamente restituiti all'impresa debitamente annullati, a conclusione del procedimento.
4. Non sono ammissibili fatture o documenti equivalenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro pagati in contanti.
5. Nel caso di documenti di spesa di importo inferiore a 500,00 euro saldati in contanti, dovrà essere prodotto, quale prova dell'effettiva effettuazione della spesa e della data di pagamento, un estratto contabile che attesti il pagamento ovvero la fattura quietanzata dal fornitore, con firma, data e timbro del fornitore medesimo, ovvero apposita dichiarazione liberatoria del fornitore.
6. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione bancaria o postale, attestante l'esecuzione di bonifici bancari o versamenti su conti correnti postali:
 - a) copia di estratti conto dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili);

- b) copia delle ricevute bancarie o dei bonifici dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili).
7. A ogni giustificativo di spesa deve corrispondere un distinto versamento bancario o postale da cui risulti espressamente l'avvenuta esecuzione e la riferibilità del versamento stesso alla specifica fattura o documento probatorio equivalente. Sono ammissibili anche versamenti cumulativi limitatamente ai versamenti tramite modello F24, nonché ai versamenti che non comprendano documenti di spesa estranei all'iniziativa finanziata, e che siano quindi integralmente riferiti al pagamento di fatture o documenti probatori equivalenti direttamente correlati all'iniziativa finanziata. In tali casi di pagamento cumulativo, l'impresa documenta la tracciabilità del pagamento del singolo giustificativo, con riserva per l'Amministrazione di valutare l'ammissibilità della relativa spesa.
 8. Entro il termine di rendicontazione i beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, pena l'inammissibilità delle stesse.
 9. Nel caso di programmi di industrializzazione che prevedono le spese di cui all'articolo 11, comma 6, lettera d), ove ne ricorrano i presupposti, si applicano le pertinenti disposizioni della legge regionale 14/2002. L'impresa presenta in sede di rendicontazione la documentazione attestante la regolare esecuzione dell'opera redatta dai soggetti abilitati secondo la normativa vigente.
 10. I beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione della spesa prestata da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale con i requisiti e secondo le modalità di cui all'articolo 22. La certificazione della rendicontazione non sostituisce in ogni caso la presentazione della documentazione integrale di spesa né l'effettuazione dei controlli previsti.

Art. 22 – Certificazione delle spese

1. Costituisce spesa ammissibile ai sensi del presente bando il costo relativo all'attività di certificazione della spesa connessa alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4 commi 1 e 2, con decorrenze, limiti, modalità e termini stabiliti dall'ADG, che a tal fine emana apposite circolari.

Art. 23 – Liquidazione del contributo

1. La SRA procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione delle iniziative, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo. L'Amministrazione può richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione, la SRA procede sulla base della documentazione agli atti.
4. La rendicontazione viene sottoposta a parere del Comitato quando ne sia rilevata l'opportunità e sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto preventivato e quello realizzato. Il Comitato viene interpellato anche qualora le spese consuntivate siano inferiori del 20 per cento al preventivo ammesso.
5. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo massimo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.
6. Il contributo è rideterminato proporzionalmente qualora le spese rendicontate ed ammesse siano inferiori a quelle originariamente ammissibili, salve le cause di revoca totale o di rideterminazione di cui all'articolo 30, o qualora vengano meno le condizioni che hanno portato all'attribuzione della maggiorazione per collaborazioni di cui all'articolo 9, comma 4, o qualora sia necessario aggiornare, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, l'intensità di contributo originariamente concessa in seguito alla rideterminazione del punteggio per il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'iniziale valutazione del progetto.
7. In sede di liquidazione, la SRA, ricorrendone i presupposti, procede alla rideterminazione del contributo nei casi di variazione previsti dall'articolo 19.
8. I contributi sono liquidati con decreto del Direttore di Servizio entro 9 mesi dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

Art. 24 – Sospensione dell'erogazione del contributo

1. Ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della LR 7/2000, la sospensione dell'erogazione del contributo può essere disposta nei seguenti casi:
 - a) qualora l'Amministrazione abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione volontaria dell'impresa, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
 - b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
 - c) in caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa.

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 25 – Obblighi dei beneficiari

1. Ai sensi delle disposizioni regolamentari di cui al DPR 260/2007 nonché della normativa inerente il POR FESR, i beneficiari sono tenuti a:
 - a) mantenere la stabilità delle operazioni e i vincoli di destinazione di cui all'articolo 26;
 - b) inviare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mantenimento della stabilità delle operazioni e del vincolo di destinazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 8;
 - c) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, comma 6, lettere a), c), d), e), f) g) e h) per tutta la durata del progetto e fino alla liquidazione del contributo;
 - d) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del beneficiario. I documenti dovranno essere conservati fino a tutto il 2020, ai fini dei controlli, in originale o in copia conforme all'originale;
 - e) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
 - f) comunicare le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio nelle modalità indicate dalla SRA, d'intesa con l'ADG;
 - g) informare il pubblico circa il finanziamento ottenuto dai Fondi strutturali mediante apposizione di una targa esplicativa, sia durante l'attuazione dei lavori sia in modo permanente entro 6 mesi dal completamento dell'iniziativa, sui beni materiali acquisiti e le opere edili e di impiantistica generale realizzate, a cui sia individualmente riferibile una quota superiore a 500.000,00 euro del contributo complessivamente concesso. Le indicazioni inerenti le caratteristiche tecniche e le modalità di apposizione della targa sono riportate nel manuale "Linee guida per le azioni promozionali e pubblicitarie da utilizzare dai beneficiari dei finanziamenti" pubblicato sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione "Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione POR FESR 2007-2013" accessibile dalla home page tramite banner dedicato;
 - h) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale e di pari opportunità, con particolare riferimento ai principi di parità di genere e di non discriminazione;
 - i) rispettare le condizioni di partecipazione finanziaria del Fondo alle spese dell'operazione e del divieto di pluricontribuzione;
 - j) rispettare le tempistiche, salvo le proroghe autorizzate ai sensi dell'articolo 28;
 - k) comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli 19 e 27;
 - l) non ricevere né richiedere altri contributi sull'iniziativa oggetto di finanziamento;
 - m) inviare, su richiesta motivata da esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione europea, la documentazione di spesa disponibile, anche prima della conclusione del progetto;
 - n) rispettare, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000, gli strumenti e le misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime;
 - o) mantenere, per i beneficiari con un numero pari o superiore a 250 addetti, il livello occupazionale come dichiarato nell'istanza di contributo, per tutto il periodo di svolgimento della ricerca e nei 2 anni successivi, ovvero nel maggiore termine successivamente previsto dalla normativa nazionale o regionale di riferimento, salvo casi motivati e documentati per ragioni non imputabili all'impresa stessa;
 - p) inviare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mantenimento del livello occupazionale, di cui alla lettera o), in sede di rendicontazione ed entro il 28 febbraio di ogni anno per i

2 anni successivi alla conclusione del progetto, o per il maggiore termine successivamente previsto dalla normativa nazionale o regionale di riferimento;

- q) comunicare l'avvenuto avvio dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 13, comma 3;
- r) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal bando e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento richiamata all'articolo 2;
- s) rispettare le norme vigenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro e presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 73 della legge regionale 18/2003, come previsto all'articolo 14, comma 10, lettera a).

Art. 26 – Stabilità delle operazioni e vincoli di destinazione

1. I beneficiari sono tenuti al rispetto dell'obbligo di stabilità delle operazioni nei 5 anni successivi alla conclusione dell'iniziativa, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Al fine del rispetto di tale obbligo, l'iniziativa ammessa a contributo non deve subire modifiche sostanziali:
 - a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa; e
 - b) risultanti da un cambiamento della natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.
2. Rientra in particolare tra gli obblighi derivanti dalla disposizione richiamata al comma 1, il mantenimento per lo stesso periodo dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione nel registro delle imprese;
 - b) mantenimento della sede o dell'unità produttiva attiva nel territorio regionale;
 - c) non essere in stato di liquidazione, di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;
 - d) mantenimento di un codice ATECO ammissibile ai sensi del presente bando.
3. Costituiscono violazione degli obblighi di cui al comma 1, in particolare:
 - a) la cessione dei beni materiali ed immateriali il cui costo è stato interamente ammesso a contributo oppure il loro utilizzo al di fuori del territorio regionale. I beni mobili oggetto di contributo divenuti inidonei all'uso o alla produzione possono essere sostituiti con altri nuovi di fabbrica coerenti con l'investimento realizzato e di valore non inferiore ai beni già finanziati. I beneficiari comunicano tempestivamente l'avvenuta sostituzione alla SRA. I beni acquistati in sostituzione non possono essere oggetto di altri aiuti;
 - b) la cessione di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto cofinanziato;
 - c) l'affitto di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto cofinanziato.
4. Per le operazioni straordinarie come il conferimento, la scissione, la trasformazione, lo scorporo e la fusione, si applicano le procedure previste dall'articolo 27, in esito alle quali la SRA sentita l'ADG valuta se sono rispettati gli obblighi di cui al comma 1.
5. Fermo restando il rispetto dei commi 1, 2, 3 e 4, in ogni caso, nell'ipotesi di benefici concessi per le iniziative relative ai programmi di industrializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, ove ne ricorrano i presupposti, va garantito il rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 (Vincolo di destinazione dei beni immobili) della legge regionale n. 7/2000, comprese le eventuali deroghe di settore applicabili ai sensi del comma 4 dell'articolo stesso.
6. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008, per le iniziative relative ai programmi di industrializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, ricadenti nelle aree ammesse alla deroga ex articolo 87.3.c del trattato, il beneficiario del contributo è tenuto altresì a mantenere l'investimento nelle aree medesime per almeno 5 anni, o per 3 anni nel caso di PMI, una volta completato l'intero investimento. Purché ne sia data tempestiva comunicazione alla SRA, ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nelle aree interessate per il periodo minimo previsto.
7. Ai sensi del comma 1 e dell'articolo 46, comma 1 del DPR 260/2007, il beneficiario del contributo è tenuto altresì, nei 5 anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa oggetto del contributo, allo sfruttamento dei risultati ottenuti dall'iniziativa contribuita anche nel territorio regionale, fermo restando il diritto dell'impresa di sfruttare tali risultati in altri Stati.
8. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di stabilità delle operazioni di cui al comma 1, nonché dei vincoli di destinazione di cui ai commi 5, 6 e 7, il beneficiario presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e successivamente entro il 28 febbraio di ogni anno per i 5 anni successivi alla conclusione del progetto.

9. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 3, la SRA procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.
10. Qualora il numero di beneficiari sia superiore a 100, prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dal comma 9, la SRA si riserva la facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 8 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.
11. L'inosservanza dell'obbligo di stabilità delle operazioni, nonché dei vincoli di destinazione comporta la revoca dei finanziamenti, con restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale n. 7/2000.
12. Salvo quanto previsto dall'articolo 27, la variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, né rideterminazione del contributo concesso.
13. Non comporta violazione degli obblighi previsti dal presente articolo la cessione del prototipo risultato dell'attività di ricerca, sviluppo o innovazione, purché il corrispettivo sia detratto, con imputazione alla voce recuperi, dall'importo della spesa ammissibile.

Art. 27 – Operazioni straordinarie

1. Ad integrazione di quanto disposto dal DPR 260/2007, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di conferimento, scissione, trasformazione, scorporo o fusione d'impresa, che dovessero intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la compiuta decorrenza dell'obbligo di stabilità delle operazioni nonché dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 26, le agevolazioni possono essere trasferite al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica domanda, a condizione che tale soggetto sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni, continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.
2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, l'impresa interessata presenta entro 6 mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 1 del presente articolo:
 - a) una dichiarazione dell'impresa ammessa a contribuzione comprensiva di una relazione concernente l'operazione straordinaria, le motivazioni che si pongono a fondamento della stessa, nonché lo stato delle attività riferite al progetto oggetto di contributo;
 - b) una dichiarazione dell'impresa subentrante in esito all'operazione straordinaria, contenente la richiesta di conferma di validità della domanda di finanziamento o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse per l'iniziativa e agli obblighi posti a carico del beneficiario;
 - c) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria.
3. Alla domanda di subentro devono essere allegati le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi, secondo le indicazioni pubblicate dalla SRA sul sito della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore industriale.
4. Nel caso in cui l'istanza pervenga prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, la SRA avvia nuovamente l'iter istruttorio; per le istanze pervenute successivamente, la SRA espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.
5. Qualora l'operazione straordinaria intervenga prima della concessione del contributo e comporti una variazione della dimensione d'impresa, in fase di concessione si procede alla rideterminazione del contributo spettante; tale rideterminazione può essere in aumento solo qualora non sia stata ancora approvata la graduatoria. Successivamente alla concessione, si applica l'articolo 26 comma 12.

Art. 28 – Proroghe

1. In deroga alle disposizioni regolamentari di cui al DPR 260/2007, le proroghe dei termini di avvio, e conclusione dell'iniziativa sono ammesse ciascuna una sola volta nel limite massimo di 60 giorni e sono disciplinate come disposto dal presente articolo, in osservanza alle procedure del POR FESR 2007-2013.
2. L'eventuale richiesta di proroga del termine di avvio o di conclusione dell'iniziativa è presentata prima delle rispettive previste scadenze ed è autorizzata dalla SRA su indicazione dell'ADG, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa, al fine di garantire un'efficace ed efficiente realizzazione del POR FESR 2007-2013.

3. La proroga del termine di conclusione del progetto in seguito all'accoglimento della relativa richiesta determina lo slittamento di pari misura del termine di rendicontazione, fermo restando il termine ultimo di rendicontazione di cui al comma 6, nonché quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 in materia di erogazione in via anticipata.
4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di conclusione del progetto, oppure di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza di detto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino al termine di conclusione originariamente stabilito, previa valutazione tecnica, sentito il Comitato, sull'effettiva e compiuta realizzazione del progetto secondo la sua finalità originaria.
5. In ogni caso, la proroga del termine di conclusione del progetto non può determinare una durata del progetto superiore al termine richiamato all'articolo 13, comma 4 del presente bando, né determinare una violazione del termine massimo di conclusione del progetto di cui all'art.13, comma 6.
6. In ogni caso lo slittamento del termine di rendicontazione del progetto, conseguente alla proroga del termine di conclusione dello stesso, non può comportare uno slittamento di detto termine oltre a quello fissato dall'articolo 8, comma 2, del DPR n. 0238/2008, richiamato all'articolo 13, comma 6 del presente bando.
7. Nel caso del mancato rispetto del termine di rendicontazione, l'Amministrazione procederà alla revoca del contributo concesso, fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, comma 2.

Art. 29 – Controlli e verifiche tecniche

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata degli obblighi previsti a carico delle imprese beneficiarie, possono essere disposti controlli e verifiche, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.
2. Nel corso dell'intero procedimento può essere acquisito il parere tecnico del Comitato in relazione a specifiche esigenze istruttorie.
3. Ai sensi del comma 1 la SRA, nell'ambito dei controlli amministrativi della documentazione afferente alla rendicontazione del progetto, può svolgere tali controlli a valere su un campione rappresentativo della documentazione di spesa che comprenda tutte le voci di spesa presentate dal beneficiario. Il campionamento è ammesso in presenza di un numero di fatture o documentazione giustificativa superiore a 100 e deve, comunque essere pari o superiore al 30 per cento del numero di fatture e complessivamente rappresentare almeno il 50 per cento della spesa rendicontata.
4. Nel caso in cui i controlli a campione, di cui al comma 3, rivelino delle irregolarità, la SRA ha la facoltà di integrare il campione ampliando la base della spesa da controllare, previa segnalazione all'ADG delle irregolarità riscontrate e sulla base di indicazioni rese dalla stessa ADG sentita la SRA.
5. In ogni caso il tasso di irregolarità riscontrato sulla spesa controllata, dato dal rapporto tra spesa controllata irregolare e totale spesa controllata, verrà applicato al totale della spesa rendicontata, rideterminando il contributo pubblico.
6. In adempimento al protocollo di intesa intercorso tra la Regione Friuli Venezia Giulia ed il Comando regionale Friuli Venezia Giulia della Guardia di Finanza del 10 dicembre 2009, l'Amministrazione regionale, attraverso l'ADG, anche su iniziativa della SRA, provvederà a segnalare alla Guardia di Finanza la necessità di sviluppare gli accertamenti e le investigazioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, nei casi in cui dagli esiti dei controlli e verifiche emergano profili indicativi e qualificati di fenomeni aventi possibile rilevanza penale, fornendo sollecitamente, nel caso di avvio delle attività ispettive, i dati, le notizie e le documentazioni richieste.

Art. 30 – Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Ai sensi del DPR n. 260/2007 e della normativa che disciplina il POR FESR 2007-2013, il provvedimento di concessione è revocato, in particolare, a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero per inadempimento del beneficiario rilevabile qualora:
 - a) non siano stati rispettati l'obbligo di stabilità delle operazioni oppure i vincoli di destinazione di cui all'articolo 26: in particolare, il mancato rispetto del vincolo di destinazione di cui all'articolo 26, comma 6, comporta la revoca del contributo concesso limitatamente alla quota relativa al programma di industrializzazione;
 - b) la rendicontazione delle spese non è presentata nel termine, salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 2, e 28;

- c) si rilevi, sentito il parere del Comitato, che l'iniziativa realizzata si discosta significativamente dall'iniziativa originariamente ammessa a contributo, nei casi previsti dall'articolo 19;
 - d) siano variate, ai sensi dell'articolo 19, comma 8, le condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggio addizionale in sede di valutazione relative alla localizzazione in zone di svantaggio socio economico, alla rendicontazione per fasi, alla collaborazione con enti di ricerca, agli accordi con altre imprese per lo sfruttamento dei risultati del progetto e la variazione di tali condizioni ha comportato la rideterminazione del punteggio di valutazione, che è risultato inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria;
 - e) ai sensi dell'articolo 10, comma 3, la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore del 40 per cento ai limiti minimi previsti all'articolo 10, comma 1 ;
 - f) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento per le PMI e del 40 per cento per le GI;
 - g) nel caso di progetti congiunti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), la partecipazione delle PMI scenda al di sotto del 30 per cento della spesa complessiva ammissibile;
 - h) non siano mantenuti i requisiti soggettivi di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c);
 - i) in caso di operazioni straordinarie, l'impresa subentrante non abbia i requisiti per subentrare ai sensi dell'articolo 27.
2. Comporta la riduzione del contributo concesso nelle misure di seguito riportate il verificarsi delle condizioni rispettivamente indicate:
 - a) 30 per cento nel caso di mancato rispetto del mantenimento del livello occupazionale, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera o), qualora la riduzione del livello occupazionale sia pari o superiore al 10 per cento;
 - b) 10 per cento nel caso di mancato rispetto dei termini tassativi di conclusione e rendicontazione del progetto previsti qualora sia stata ottenuta l'erogazione in via anticipata del contributo ai sensi dell'articolo 18, comma 2;
 - c) 10 per cento nel caso in cui non sia stata rispettata la condizione premiante ai fini della valutazione relativa alla localizzazione della sede di realizzazione del progetto in zone di svantaggio socio economico, con il trasferimento della sede in altra località non ricompresa in alcuna delle zone di svantaggio economico citate, ai sensi dell'articolo 19, comma 9.
 3. Il mancato rispetto degli obblighi a carico dei beneficiari previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera f) relativi al sistema di monitoraggio e lettera g) relativi agli oneri di pubblicità, comporta la sospensione dell'erogazione del contributo, per la parte non ancora erogata, sino all'adempimento delle prescrizioni stesse. Se le prescrizioni non sono adempiute entro il termine perentorio fissato dalla SRA, il provvedimento di concessione viene revocato.
 4. La SRA comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione o la rideterminazione del contributo. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.
 5. L'utilizzo delle risorse finanziarie derivanti da revoche, rinunce e rideterminazioni è eventualmente disposto dall'Amministrazione regionale nel rispetto in particolare di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2.

CAPO VI NORME FINALI

Art. 31 - Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate all'articolo 2 nonché alla legge regionale 7/2000 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 29, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)).

ZONE DI SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO

AREE 87.3.C

- ai fini del punteggio di valutazione

- ai fini dell'intensità contributiva per i programmi di industrializzazione

Provincia di Trieste	Provincia di Gorizia	Provincia di Udine
Duino-Aurisina (frazioni comunali di S. Giovanni di Duino, Villaggio del Pescatore, Sistiana, Medeazza, e corrispondente parte del demanio marittimo), Monrupino (area ricompresa nell'Autoporto di Ferneti), Muggia, San Dorligo della Valle (area ricompresa nella Zona di Sviluppo Industriale di Trieste "EZIT"), Sgonico, Trieste (circoscrizioni di Altipiano Est, Servola-Chiarbola-Valmaura-Borgo San Sergio, area portuale, demanio marittimo del compartimento di Trieste – per la parte eccedente a quella dell'area portuale di Trieste)	Doberdò del Lago, Gorizia (circoscrizioni di Piedimonte, S. Andrea, S. Rocco, S. Anna), Grado (intero territorio comunale e corrispondente parte del demanio marittimo, esclusa la frazione di Fossaloni), Medea, Monfalcone (intero territorio comunale e corrispondente parte del demanio marittimo, escluso il comune catastale di S.Polo), Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Villesse	Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Buia (sezioni censuarie n. 7-10, 13, 14, 18-20, 25, 26, 28, 29, 31, 32), Cavazzo Carnico, Cervineto, Cervignano del Friuli (area ricompresa nel Consorzio di Sviluppo dell'area dell'Aussa Corno), Chiopris-Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli (sezioni censuarie n. 9, 10, 17, 18, 28, 29, 39, 46, 52, 57, 58, 63, 69, 83, 91), Corno di Rosazzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Lignano Sabbiadoro, Majano, Manzano, Marano Lagunare, Moggio Udinese, Moimacco, Osoppo, Ovaro, Paluzza, Pontebba, Prepotto, Ravascletto, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone, Sauris, Sutrio, Tarvisio, Tolmezzo (sezioni censuarie n. 3, 4, 9, 12, 34-36, 39, 41, 44), Torviscosa, Trasaghis, Venzona, Villa Santina, Zuglio

AREE E FASCE MONTANE

ai fini del punteggio di valutazione (conforme all'allegato al DPR 260/2007)

	Provincia di Udine	Provincia di Pordenone
FASCIA A	Artegna, Faedis, Gemona del Friuli, Magnano in Riviera, Povoletto, San Pietro al Natisone, Tarcento, Tolmezzo, Torreano	Arba, Maniago, Montebelluna, Sequals, Vivaro
FASCIA B	Amaro, Attimis, Bordano, Cavazzo Carnico, Enemonzo, Forgaria nel Friuli, Nimis, Prepotto, Raveo, San Leonardo, Trasaghis, Venzona, Villa Santina, Zuglio.	Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Travesio
FASCIA C	Ampezzo, Arta Terme, Attimis (frazioni di Porzus, Subit, Cancellier), Cervineto, Chiusaforte, Comeglians, Doga, Drenchia, Enemonzo (frazioni di Fresis, Maiaso, Tartinis-Colza), Faedis (frazioni di Canebola, Valle), Forgaria nel Friuli (frazione di Montepret), Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Grimacco, Lauco, Ligosullo, Lusevera, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Nimis (frazioni di Chialminis, Monteprato, Borgo di Mezzo), Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Prepotto (frazione di Castelmonte), Pulfero, Ravascletto, Raveo (frazione di Raveo), Resia, Resiutta, Rigolato, San Leonardo (frazione di Iainich), San Pietro al Natisone (frazione di Costa), Sauris, Savogna, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Tarvisio, Tolmezzo (frazioni di Cazzaso, Fusea, Illegio, Cazzaso Nuova, Lorenzaso), Torreano (frazioni di Masarolis, Reant, Tamoris), Treppo Carnico, Verzegnis, Zuglio (frazioni di Fielis, Sezza).	Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008, articoli 1 e 2

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti:
 - a) ad attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato;
 - b) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti:
 - a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - b) alle attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli. Per «prodotti agricoli» si intendono, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 22 del regolamento (CE) n. 800/2008:
 - 1) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - 2) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
 - 3) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
 - c) alle imprese attive nel settore carboniero.
3. Sono ammissibili le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 23 e 24 del regolamento (CE) n. 800/2008, si intende per:
 - a) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
 - b) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo, allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati.
4. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008, **non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà**.
Per PMI in difficoltà si intende, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7 del regolamento medesimo, una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
 - a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
 - b) qualora, se si tratta di società in cui almeno alcuni soci abbiano responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
 - c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di una procedura concorsuale per insolvenza.
Per le GI si applica la definizione di impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla GU C 244 del 1.10.2004, di seguito riportata:
 1. E' considerata in difficoltà un'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.
 2. In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
 - b) o nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
 - c) o per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
 3. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni suddette, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006 non sono concessi:
 - a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
 - b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
 - e) aiuti alle imprese in difficoltà.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:
 - a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
 - c) nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1998/2006, si intende per:
 - a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Definizione di impresa in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla GU C 244 del 1.10.2004

1. E' considerata in difficoltà un'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.
2. In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
 - b) o nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
 - c) o per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
3. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni suddette, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale

**Progetti e commesse di ricerca e sviluppo
e progetti di innovazione**

iniziativa	intensità max di base	premiale dimensioni	premiale collaborazione	intensità massima
progetto ricerca	50%	+ 10% MI + 20% PI	+15% con ente o con imprese	80%
progetto sviluppo	25%			60%
commessa ricerca	50%			70%
commessa sviluppo	25%			45%
progetti innovazione	15%			35%

Programmi di industrializzazione

localizzazione	beneficiari	intensità massima
in area 87.3.c	GI	15%
	MI	25%
	PI	35%
fuori area 87.3.c	MI	10%
	PI	20%

TABELLA TARIFFE COSTI STANDARD UNITARI
per la determinazione delle spese del personale
impiegato nell'ambito dei progetti di ricerca
(approvata con DGR 2823 dd 17 dicembre 2009)

Ruolo	Costo orario
A) Responsabile della ricerca:	
1) inquadrato con il contratto di dirigente	euro 32,00
2) inquadrato con la qualifica di quadro	euro 21,00
3) inquadrato con la qualifica di impiegato	euro 20,00
B) Ricercatore	euro 19,00
C) Personale tecnico e operaio	euro 15,00

CRITERI PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI

POR FESR 2007-2013

criteri di ammissibilità formale
ammissibilità del proponente
correttezza e completezza formale della proposta progettuale

criteri di ammissibilità generali
coerenza con gli obiettivi e con il contenuto del POR, dell'Asse prioritario e dell'Attività indicati all'articolo 1
coerenza del progetto con gli obiettivi e le condizioni previste dal Reg. (CE) 1083/2006, rispetto del campo di intervento del FESR definito dal Reg. (CE) 1080/2006 e delle condizioni (es. esclusione di settori, soglie dimensionali, zonizzazione, condizioni derivanti da quanto previsto nel Quadro Strategico Nazionale) e obiettivi specifici previsti dallo stesso
rispetto dei criteri di demarcazione con altri Fondi
coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di <u>appalti pubblici (non pertinente), tutela ambientale, pari opportunità</u> (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione)
Divieto di cumulabilità dei contributi (art. 54 Reg. (CE) 1083/2006)
coerenza del progetto con la strategia regionale o con le leggi regionali regolanti il settore di riferimento
coerenza delle tempistiche di realizzazione del progetto definite nel piano di lavoro con i limiti posti dal POR alla rendicontazione della spesa (data ultima di ammissibilità della spesa 31/12/2015), a meno che diversamente indicato tra i requisiti di ammissibilità specifici alle linee di attività
rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime
rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare del Reg. (CE) 800/2008 (regime di esenzione), del Reg. (CE) 1998/2006 del 15/12/2006 (de minimis), della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01 del 30/12/2006, della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale 2008/C 82/01 dell'1/04/2008 (quest'ultima disciplina non pertinente)

criteri di ammissibilità specifici
rispetto delle condizioni di cui al regolamento emanato con DPREG 260/2007 e successive modifiche e integrazioni
rispetto dei criteri previsti e richiamati per l'aiuto di Stato N 207/2007
coerenza con il dettato delle leggi regionali in materia e, in particolare, con la LR 26/2005 oltre che, più in generale, con il "Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione e delle attività di ricerca e trasferimento delle conoscenze e competenze anche tecnologiche
per le GI: verifica dell'effetto incentivante del contributo

criteri di valutazione per progetti e commesse di Ricerca e Sviluppo	Punteggio
1) grado di innovatività NB per i progetti complessi, composti sia da attività di Ricerca che da attività di Sviluppo, la valutazione complessiva del progetto viene effettuata sulla base dell'attività prevalente	
a) <u>prevalenza di attività di Ricerca</u> (in alternativa I, II)	
I) innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale.....	da 37 a 44
II) miglioramento significativo di prodotti esistenti o di processi produttivi e tecnologie consolidati.....	da 26 a 36
b) <u>prevalenza di attività di Sviluppo sperimentale</u> (in alternativa I, II)	
I) innovazione radicale caratterizzata da originalità e complessità progettuale.....	da 20 a 32
II) miglioramento significativo di prodotti esistenti o di processi produttivi e tecnologie consolidati.....	da 3 a 19
2) collaborazione con enti di ricerca (unico punteggio al verificarsi di almeno una delle due condizioni)	8
a) collaborazione con Università, Parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico a maggioranza pubblica ¹	
b) convenzione con il Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, o con i comprensori dell'Area dislocati sul territorio regionale	
3) progetti di laboratorio (progetti che prevedono l'impianto, l'ampliamento o l'iniziale funzionamento di laboratori e centri di ricerca di cui all'articolo 21, c. 1, lett. c della LR 47/1978 e s.m.i)	5
4) progetti interamente commissionati a laboratori qualificati (laboratori e istituti altamente qualificati riconosciuti dalla Regione o inclusi nell'albo del MIUR) ²	5
5) impatto sistemico dei risultati perseguiti, valutato in base a: (a, b, c, d possono sommarsi)	
a) ripercussioni del progetto in termini di riduzione dell'impatto ambientale o di migliore utilizzo delle risorse energetiche: progetti concernenti l'utilizzo di materiali ecocompatibili, la riduzione dei rifiuti, il riciclo dei rifiuti, la depurazione dagli inquinanti delle risorse idriche, il risparmio delle risorse energetiche ed idriche, l'efficacia energetica e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili	4
b) progetto presentato in forma unitaria da un soggetto ATI o progetto identificato come congiunto realizzato in collaborazione con altre imprese	5
c) accordo di sfruttamento dei risultati fra imprese del settore, della filiera, del distretto, ecc. ai fini della diffusione e della condivisione degli stessi ¹	7
d) collegamento intersettoriale del progetto industriale con progetti commerciali o turistici per la distribuzione e la commercializzazione dei risultati della ricerca.....	3
6) impatto economico dei risultati perseguiti, con particolare riguardo alla replicabilità dei risultati della ricerca da parte di altre imprese attraverso processi di disseminazione di competenze.....	da 1 a 9
7) progetti per i quali l'impresa si impegna a presentare una rendicontazione parziale per fasi ³	1
8) localizzazione in zone di svantaggio socio-economico ⁴ (in alternativa a, b, c, d)	
a) Comuni area montana: fascia A.....	4
b) Comuni area montana: fascia B.....	6
c) Comuni area montana: fascia C.....	8
d) Area 87 3 c.....	8
9) collaborazioni precedenti (in alternativa a, b) con istituti od organizzazioni di ricerca esterni all'impresa, negli ultimi 5 anni	
a) permanenti.....	2
b) saltuarie.....	1
10) precedenti investimenti in ricerca (in alternativa a, b) capacità tecnico-scientifica ad assicurare la corretta esecuzione delle attività del programma valutabile in base alle ricerche già svolte dall'impresa, particolarmente nel settore o in settori affini alla ricerca oggetto della domanda, e relativi investimenti:	
a) capacità alta: superiore al 5% del fatturato riferito all'ultimo bilancio d'esercizio approvato.....	2
b) capacità media: dall'1% al 5% del fatturato riferito all'ultimo bilancio d'esercizio approvato.....	1
11) nuova impresa (si considerano start up e spin off le PMI iscritte al registro delle imprese da non più di 3 anni al momento di presentazione della domanda)	2
Totale punteggio 100	

¹ Il contratto, anche con decorrenza condizionata alla concessione del finanziamento, va allegato alla domanda. Qualora non disponibile, può essere anticipato da lettera di intenti o di incarico, fermo restando che dovrà essere presentato in fase istruttoria inderogabilmente entro il 31 luglio 2010

² Condizione e relativo punteggio non cumulabili con quanto previsto ai punti 2 e 3

³ L'impresa è tenuta a rendicontare il progetto al massimo in due quote, di cui la prima pari almeno al 40% della spesa ammessa a contributo e la seconda a consuntivo finale (NB in caso di rendicontazione per fasi non può essere richiesta l'erogazione in via anticipata)

⁴ Per tutta la durata dell'iniziativa (vd allegato A del bando)

livelli di valutazione in base al punteggio totale ottenuto	Punteggio minimo di ammissione: 15 punti	Livello basso: da 15 a 30 punti Livello medio: da 31 a 60 punti Livello alto: da 61 a 100 punti
--	--	--

criteri di valutazione per progetti di Innovazione	Punteggio
<p>1) grado di innovatività</p> <p>NB per i progetti complessi, composti sia da innovazione dei processi che innovazione dell'organizzazione, la valutazione complessiva del progetto viene effettuata sulla base dell'attività prevalente</p> <p>a) <u>prevalenza di innovazione dei processi</u> (in alternativa I, II + eventualmente III)</p> <p>I) metodo di produzione o di consegna nuovo..... da 11 a 26</p> <p>II) metodo di produzione o di consegna sensibilmente migliorato..... da 1 a 10</p> <p>più eventualmente* III) elevato grado di rischio valutato in base al tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, ai costi del progetto rispetto al fatturato dell'impresa – superiore al 5% del fatturato riferito all'ultimo bilancio di esercizio approvato..... da 1 a 5</p> <p>b) <u>prevalenza di innovazione dell'organizzazione</u> (in alternativa I, II + eventualmente III)</p> <p>I) metodo nuovo da 11 a 20</p> <p>II) metodo sensibilmente migliorato..... da 1 a 10</p> <p>più eventualmente III) elevato grado di rischio valutato in base al tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, ai costi del progetto rispetto al fatturato dell'impresa – superiore al 5% del fatturato riferito all'ultimo bilancio di esercizio approvato..... da 1 a 5</p>	
<p>2) collaborazione con enti di ricerca (Università, Parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico a maggioranza pubblica)¹.....8</p>	
<p>3) impatto sistemico dei risultati perseguiti, relativamente a: (a, b, c, d possono sommarsi)</p> <p>a) ripercussioni del progetto in termini di riduzione dell'impatto ambientale o di migliore utilizzo delle risorse energetiche: progetti concernenti l'utilizzo di materiali ecocompatibili, la riduzione dei rifiuti, il riciclo dei rifiuti, la depurazione dagli inquinanti delle risorse idriche, il risparmio delle risorse energetiche ed idriche, l'efficacia energetica e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.....4</p> <p>b) progetto presentato in forma unitaria da un soggetto ATI o progetto identificato come congiunto realizzato in collaborazione con altre imprese5</p> <p>c) accordo di sfruttamento dei risultati fra imprese del settore, della filiera, del distretto, ecc. ai fini della diffusione e della condivisione degli stessi¹.....7</p> <p>d) collegamento intersettoriale del progetto industriale con progetti commerciali o turistici per la distribuzione e la commercializzazione dei risultati della ricerca.....3</p>	
<p>4) impatto economico dei risultati perseguiti in termini di ripercussioni economico-industriali della ricerca in campo regionale e nazionale, quali l'influenza su altri settori o su altre imprese, sulla bilancia tecnologica, sull'import-export..... da 1 a 9</p>	
<p>5) progetti per i quali l'impresa si impegna a presentare una rendicontazione parziale per fasi².....-- 1</p>	
<p>6) localizzazione in zone di svantaggio socio-economico³ (in alternativa a, b, c, d)</p> <p>a) Comuni area montana: fascia A.....4</p> <p>b) Comuni area montana: fascia B.....6</p> <p>c) Comuni area montana: fascia C.....8</p> <p>d) Area 87 3 c.....8</p>	
<p>7) precedenti investimenti in ricerca (in alternativa a, b)</p> <p>capacità tecnico-scientifica ad assicurare la corretta esecuzione delle attività del programma valutabile in base alle ricerche già svolte dall'impresa, particolarmente nel settore o in settori affini alla ricerca oggetto della domanda, e relativi investimenti:</p> <p>a) capacità alta: superiore al 5% del fatturato riferito all'ultimo bilancio d'esercizio approvato.....2</p> <p>b) capacità media: dall'1% al 5% del fatturato riferito all'ultimo bilancio d'esercizio approvato.....1</p>	
<p>8) nuova impresa (si considerano start up e spin off le PMI iscritte al registro delle imprese da non più di 3 anni al momento di presentazione della domanda)2</p>	
Totale punteggio 80	

¹ Il contratto, anche con decorrenza condizionata alla concessione del finanziamento, va allegato alla domanda. Qualora non disponibile, può essere anticipato da lettera di intenti o di incarico, fermo restando che dovrà essere presentato in fase istruttoria inderogabilmente entro il 31 luglio 2010

² L'impresa è tenuta a rendicontare il progetto al massimo in due quote, di cui la prima pari almeno al 40% della spesa ammessa a contributo e la seconda a consuntivo finale (NB in caso di rendicontazione per fasi non può essere richiesta l'erogazione in via anticipata)

³ Per tutta la durata dell'iniziativa (vd allegato A del bando)

livelli di valutazione in base al punteggio totale ottenuto	Punteggio minimo di ammissione: 15 punti	Livello basso: da 15 a 30 punti Livello medio: da 31 a 60 punti Livello alto: da 61 a 80 punti
--	--	---

criteri di priorità
1. Impresa gestita da imprenditoria giovanile o femminile
2. ordine cronologico di presentazione della domanda

Ai sensi della normativa regionale vigente, per **imprenditoria giovanile** si intende l'impresa individuale gestita esclusivamente da giovani tra i 18 e 40 anni o la società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente sono in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, ovvero esclusivamente giovani tra i 18 e i 40 anni.

Ai sensi della normativa regionale vigente, per **imprenditoria femminile** si intende l'impresa individuale gestita da donne o la società di persone e la società cooperativa costituite in misura non inferiore al 60% da donne e la società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i 2/3 da donne.

L'**ordine cronologico** di presentazione delle domande è rilevato dal timbro apposto dalla struttura competente; nel caso di domande pervenute nello stesso giorno, l'ordine cronologico è attestato dal numero progressivo di protocollo.